



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data [REDACTED]
del ruolo Generale, avente per oggetto: mutuo, accertamento credito, nullità parziale contrattuale, condanna al pagamento somme, vertente tra

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] d
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo [REDACTED]
[REDACTED], giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione;

Fax [REDACTED]

Pec: [REDACTED]

Attrice

[REDACTED]

Convenuta

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da
[REDACTED], con sede [REDACTED], quale mandataria
con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del

[REDACTED]
[REDACTED], quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita per atto autenticato
nelle sottoscrizioni dal [REDACTED]





Terza intervenuta

All'udienza del 17 novembre 2022, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per l'attrice: “...Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per gli effetti: 1) previo accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse promessi dall'attore alla convenuta nei contratti di mutuo indicati in premessa, ovvero di nullità della relativa clausola determinativa degli interessi in relazione alla illegittimità del tasso euribor di riferimento, in relazione al mutuo 10.03.2005, dichiarare la nullità parziale del medesimo ex art. 1419, II co. Cod. civ., dichiarando non dovuti interessi a favore della Banca convenuta e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dagli attori a titolo di capitale residuo, rideterminando la rata senza interessi fino alla scadenza del contratto e condannando la convenuta alla restituzione all'attrice degli importi versati in eccedenza, oltre interessi dai singoli versamenti; 2) in via ipotetica, previo accertamento dell'indeterminatezza del tasso indicato nel contratto di mutuo, dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, determinando la misura degli stessi nella misura legale e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dagli attori a titolo di capitale residuo, rideterminando la rata con interessi al tasso legale fino alla scadenza del contratto e condannando la convenuta alla restituzione agli attori degli importi versati in eccedenza, oltre interessi dai singoli versamenti; con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.

“... si chiede di accogliere le rassegnate conclusioni per come formulate in atti, rigettando ogni e qualsivoglia richiesta attorea, con piena assoluzione della Banca da ogni avversaria pretesa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 8-11 maggio.2017,

esponeva:

- di avere sottoscritto con la [redacted] contratti di mutuo fondiario del [redacted] concordando per il primo il tasso di mora annuo del 5,79 %, ed il secondo del 8,85 %;



- che, sin dall'inizio dei rapporti di mutuo e per tutta la durata di svolgimento degli stessi, la Banca aveva applicato e conseguentemente addebitato, su entrambi i contratti, tassi d'interesse debitori in misura ultra-legale, in mancanza di validi accordi sottoscritti in tal senso dalle parti, e ciò in palese violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., 117 TUB;
- che, considerato che trattandosi di tassi applicabili sulle rate scadute, già comprensivi di una quota di interessi, il tasso effettivo era pari rispettivamente al 5,97% e del 9,12 %, entrambi superiori al tasso di mora;
- che il secondo mutuo era stato utilizzato per estinguere il primo, così che avrebbero dovuto essere restituiti all'attrice gli interessi corrisposti indebitamente, in quanto superiori al tasso soglia determinato sulla scorta della legge 108/1996;
- che ulteriore profilo di illegittimità era rappresentato dal riferimento al tasso Euribor, oggetto di illecite manipolazioni da parte degli Istituti bancari;
- che, inoltre, il tasso concordato era da ritenersi indeterminato in quanto prevedendo un piano di ammortamento cd alla francese, non era indicato il regime finanziario concretamente utilizzato per computare l'ammontare della rata costante, comprensiva di una quota interessi variabile;
- che un ulteriore profilo di illegittimità dei contratti di mutuo *de quibus* era rappresentato dall'indeterminatezza del tasso ivi indicato, derivante dall'omessa menzione del regime finanziario prescelto per la determinazione dell'importo rateale costante su cui calcolare il piano di ammortamento del contratto prescelto, cd. "alla Francese";
- che, a sostegno della pretesa, la società attrice aveva prodotto una perizia di parte nella quale era accertato un superamento del tasso soglia usura dal 5,79% al 5,97%, con riferimento al contratto del 10.03.2005, e dall'8,85% al 9,12%, con riferimento al contratto del 30.10.2013, con conseguente addebito illegittimo da parte dell'istituto bancario su entrambi i rapporti;
- che il procedimento di mediazione instaurato al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia registrava esito negativo.



Tanto premesso conveniva [redacted] per sentire accertare l'illegittimità delle somme pretese e determinare le somme effettivamente dovute, con il risarcimento del danno ed il favore delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la banca allegava:

- che con lettera raccomandata a.r. 1/7/2016 [redacted] a seguito del mancato pagamento da parte dell'attrice delle rate dal 31/1/2014 al 31/5/2016 del mutuo 30/10/2013 per complessivi € 11.578,67, aveva comunicato alla mutuataria, ai sensi e per gli effetti dell'art.1186 c.c. e dell'art. 11 del capitolato allegato al contratto di mutuo, la decadenza dal beneficio del termine, diffidandola a provvedere immediatamente al pagamento della somma di euro 40.963,24 (di cui euro 11.578,67 per rate insolute, residuo mora al 20/6/2016 e spese (salvo conguaglio) ed euro 29.384,57 per capitale residuo);

-che alla data di costituzione la posizione debitoria [redacted] ammontava ad € 42.972,57 .

In particolare, eccepiva:

- in via preliminare, l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle domande avversarie per mancata individuazione del *petitum* giudiziale e conseguente lesione del principio del contraddittorio;
- sempre in via preliminare, la circoscrizione delle domande attoree al solo contratto di mutuo del 2005, non avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione contabile relativa al contratto di mutuo del 2013, in relazione al quale [redacted] risultava, peraltro, inadempiente nel pagamento delle rate a far data dal gennaio 2014;
- nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, essendo la perizia di parte attrice errata nei presupposti, nella metodologia e nelle conclusioni;
- l'infondatezza delle eccezioni avversarie in merito all'usurarietà del tasso convenuto – posto che, sia nel primo che nel secondo contratto di mutuo, il TEG ed il TAEG pattuiti al momento della stipula erano inferiori alle soglie vigenti



all'epoca della sottoscrizione – e all'usurarietà del tasso di mora – posto che, in entrambi i contratti *de quibus*, i tassi di interesse moratori risultavano chiaramente e correttamente pattuiti nel contratto e non lesivi della normativa anti-usura, ma, al contrario, chiaramente in linea con la soglia di legge per i tassi convenzionali dei mutui a tasso variabile;

- che, ad ogni buon conto, l'usurarietà del tasso degli interessi moratori sarebbe stata esclusa in conseguenza della pattuizione della "clausola di salvaguardia", giustificativa del fatto che le parti abbiano inteso evitare che l'utilizzazione dei parametri di determinazione della misura del tasso di mora comportasse il superamento del limite di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108;

- che gli interessi di mora relativi al contratto di mutuo del 2005 non erano di fatto mai stati applicati per l'intera durata del rapporto;

- che le doglianze avversarie in merito all'indeterminatezza del "piano di ammortamento alla francese" fossero prive di fondatezza, poiché ivi erano stati specificamente indicati e convenuti gli importi di tutte le rate costanti dei mutui stessi nonché il costo complessivo dei medesimi e l'importo dovuto in restituzione, così da non residuare alcun margine di indeterminatezza;

- sempre nel merito, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 42.972,57 dovuta alla data del 06/09/2017 in forza del contratto di mutuo del 30/10/2013 a rogito del [REDACTED]

[REDACTED] ero, in subordine, della somma già espressamente riconosciuta dall'attrice e pari ad € 37.633,81, in ogni caso oltre successivi interessi moratori o, in subordine, corrispettivi a far data dal 06/09/2017 al saldo;

- che, ai sensi dell'art. 11 del capitolato di cui all'Allegato A del contratto di mutuo del 2013, "*la parte mutuataria espressamente riconosce ed accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, decorsi almeno 180 giorni dalla relativa scadenza la Banca avrà la facoltà di ritenere la parte mutuataria stessa decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186*



c.c. ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto [...]”;

Sulla scorta delle articolate argomentazioni, concludeva: in via preliminare, per il rigetto della domanda attorea per genericità ed astrattezza, ovvero, in subordine, per la limitazione del *petitum* della causa al contratto di mutuo del 2005; nel merito, in via principale, per il rigetto delle domande proposte dall'attrice perché inammissibili, improcedibili, infondate e non provate; nel merito, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di mutuo del 2013 per grave inadempimento della mutuataria, per la condanna dell'attrice al pagamento in favore della banca convenuta della somma di € 42.972,57 ovvero, in subordine, di quella espressamente riconosciuta [redacted] pari ad € 37.633,81, ovvero, in ulteriore subordine, di quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa; oltre interessi al tasso di mora convenuto nel contratto stesso o, in subordine, interessi corrispettivi dal 06/09/2017 al saldo; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.

Con la prima memoria depositata nei termini concessi ai sensi dell'art 183, VI comma, cpc, l'attrice precisava che le domande riguardavano entrambi i mutui, essendo limitata al mutuo del 2005 la contestazione dell'EURIBOR. Quindi la causa era istruita con la produzione di documenti ed espletamento di CTU ed infine, all'udienza del I luglio 2020, veniva rattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

[redacted] costituiva in giudizio e contestava tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto dalla società attrice, avanzando contestuale domanda riconvenzionale.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti e con espletamento di CTU e, all'udienza tenuta in data 01.07.2020, veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica *ex art. 190 c.p.c.*

Con ordinanza del 23.02.2021, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo, convocando il CTU al fine di determinare: il piano di ammortamento facendo applicazione dei



tassi di cui all'art. 117 TUB con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo; l'ammontare delle somme ancora dovute in applicazione dell'art. 11 del capitolato A allegato al contratto di mutuo del 30 ottobre 2013, in ragione del mancato pagamento delle rate dal 31/01/2014 al 31/05/2016, tenuto conto della domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta.

Con comparsa depositata in data 05.11.2021, [redacted] interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria *pro soluto* del credito vantato [redacted] ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, 4, 7.1 della L. 130/99 (Gazz. Uff. n. 93 del 07.08.2021, Pt. 2), facendo proprie tutte le istanze ed eccezioni già avanzate dalla banca convenuta, con conseguente estromissione della medesima dalla presente procedura.

All'esito della disposta integrazione alla CTU, depositata in data 09.11.2021, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 17 novembre 2022 e, all'esito di tale udienza, la tratteneva nuovamente in decisione, con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. INTERVENTO DI [redacted]

Nel corso del giudizio [redacted] tramitò [redacted] quest'ultima incorporante la [redacted] è intervenuta nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assumendo di essere cessionaria a titolo particolare del credito in qualità di cessionaria *pro soluto* del credito vantato [redacted] con contratto sottoscritto in data 2 dicembre 2021 e comunicato con avviso pubblicato in GU, Parte Seconda n. 93 del 07.08.2021, ai sensi del combinato disposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, 4, 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "*Legge sulla Cartolarizzazione*") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1°



settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario).

Conseguentemente, in assenza di contestazioni sul punto e vertendosi in ipotesi di successione a titolo particolare, deve essere riconosciuta la legittimazione e l'interesse concreto ad intervenire della società cessionaria, ai sensi dell'art 111, III e IV comma, cpc, tenuto che la sentenza spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare che può agire esecutivamente (Cass., 23/06/2022, n 20315).

Le domande proposte dalle parti sono fondate e possono essere accolte nei limiti delle motivazioni seguenti.

1. ANALISI DEI CONTRATTI DI MUTUO

➤ CONTRATTO DI MUTUO 10 MARZO 2005

Per quanto concerne il primo contratto di mutuo ipotecario, lo stesso è stato sottoscritto dall'attrice con la [REDACTED] in data 10 marzo 2005 [REDACTED]; l'importo finanziato era di Euro 64.000,00, con un rimborso in 240 mesi.

Il tasso di interesse corrispettivo iniziale, in funzione del quale è stato sviluppato il piano di ammortamento, il TAN contrattualmente previsto era determinato come sommatoria di:

- una quota fissa pari a 1,05 punti per anno
- una quota variabile costituita dal Euribor a 1 mese per valuta primo giorno (bancario lavorativo) del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata (alla data di stipula pari a 2,106%).

Il TAN determinato alla data del contratto era quindi pari al 3,156 %;

Il TAEG era quindi pari 3,23 %.

➤ CONTRATTO DI MUTUO 30 OTTOBRE 2013

Per quanto concerne il secondo contratto di mutuo ipotecario, il medesimo è stato sottoscritto in data 30 ottobre 2013 [REDACTED] [REDACTED]), l'importo finanziato ammontava ad Euro 56.000,00, in parte da destinare all'estinzione del primo.



Il tasso di interessi corrispettivo è riportato nel documento di sintesi richiamato dalle parti ed allegato al contratto sub lett. B.

Il TAN contrattualmente previsto era determinato come sommatoria di:

- una quota fissa pari a 0,20416665% mensile (2,477% su base annua);
- una quota variabile costituita dal Euribor a 3 mesi per valuta primo giorno (bancario lavorativo) del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata (alla data di stipula pari a 0,228%).

In forza di tali criteri, il TAN alla data del contratto come pari al 2,706% mentre il TAEG ricostruito tramite apposita consulenza risulta pari al 3,036%.

2. CRITERI DI CALCOLO ED APPLICABILITÀ DEL TASSO SOGLIA

Nella prima relazione depositata in data 9 giugno 2020 dal CTU [redacted] [redacted] vengono richiamate le caratteristiche dei due contratti e riportate le somme corrisposte dalla cliente (pag 7 e ss).

In particolare, per quanto riguarda il mutuo CF 75220 del 10/3/2005, risulta che sono stati corrisposti € 77.910,09 di cui € 63.621,20 a titolo di rate corrisposte alle scadenze mensili contrattualmente stabilite (l'importo della rata è comprensiva di 1,15€ a titolo di premio mensile per l'assicurazione come previsto da contratto), € 34,68 come interessi di mora, € 14.254,21 al momento dell'estinzione anticipata in data 25/11/2013.

Per quanto riguarda il mutuo CF 986657 del 30/10/2013 risulta che sono stati corrisposti € 18.366,19 di cui € 18.000,00 in data 21/11/2013 a titolo di riduzione del capitale e € 366,19 a titolo di prima rata corrisposta alla scadenza mensile contrattualmente stabilita, facendo presente come l'importo della rata è comprensivo di 1,01€ a titolo di premio mensile per l'assicurazione come previsto dall'art 3 del capitolato allegato al contratto, mentre nell'estratto conto risultano addebitati € 0,68 a rata.

Indicate le principali condizioni sottoscritte, il CTU ha poi provveduto in primo luogo ad accertare se – tenendo conto di tutte le spese ed i costi direttamente



collegati ai rapporti ed al concreto meccanismo pattuito per l'ipotesi di applicazione di interessi moratori ed individuando per ciascun rapporto il tasso convenzionale alle date di pattuizione degli interessi e se nel corso dei rapporti vi sia stato il superamento originario dei c.d. tassi soglia per la categoria di operazioni concernente i contratti in esame, specificando se nel piano di ammortamento siano state inserite voci di costo e spese non giustificate

2. VERIFICA DELL'USURA

2.a) IL PARAMETRO DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA

La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c.c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In particolare, per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, va osservato che la Cassazione ,già con sentenza 14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi". L'art. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*. A riguardo , nella relazione sopra richiamata la CTU, dott. [REDACTED] ha fatto riferimento al tasso soglia per *" mutui ipotecari a tasso variabile "* , in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia ed alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del MEF che distinguono specificamente i mutui con garanzia ipotecaria. Tale limite, viene fissato dall'art. 2 c. 4 della legge sopra indicata *"nel tasso medio risultante dall'ultima*



rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso), aumentato della metà". Con decorrenza 30/06/2011, per effetto della conversione in legge n. 106/2011 del decreto-legge n. 70/2011, il limite rideterminato aggiungendo al tasso medio di cui sopra del 25%, a cui si aggiunge un ulteriore 4% (senza che venga superato il tasso medio di 8 punti percentuali). Indi per cui, è sufficiente "(...) farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi(...) (art. 644 c. 1 c.p.)" in misura superiore al cd. "tasso soglia", che viene determinato ogni tre mesi con Decreto del Ministero Dell'Economia E Delle Finanze (già Ministero Del Tesoro), per attivare gli effetti dell'art. 1815 c. 2 c.c., il quale dispone che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Il CTU ai fini della verifica dell'usura contrattuale ha rilevato che il finanziamento risultava garantito da garanzia reale, quale l'ipoteca, ed ha fatto quindi riferimento alla categoria dei mutui ipotecari e non a quella residuale rappresentata dalle "altre forme di finanziamento alle imprese" e che ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TEG, inclusivo delle spese iniziali e delle spese per rate, nonché- successivamente- degli interessi di mora.

Nella relazione ha poi proceduto a determinare il TAEG, dopo avere escluso i costi di estinzione anticipata.

2.b) IN RIFERIMENTO AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI

Per quanto è dato desumere dalla relazione del 4 novembre 2019, successivamente integrata in data 6 novembre 2021, ai fini della verifica dell'usura contrattuale ha provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TAN e dal TAEG ai cd tassi soglia, sia con riferimento ai



tassi originari (cd usura contrattuale) che nel corso del rapporto (cd usura sopravvenuta) e ciò sia per gli interessi corrispettivi che di mora.

- **Contratto di mutuo fondiario n. [REDACTED] 10.03.2005**

Secondo l'analisi condotta dalla consulente il TAN contrattualmente previsto è stato determinato prevedendo una quota fissa (spread) pari a 1,05 punti per anno ed una quota variabile costituita dal Euribor a 1 mese per valuta primo giorno (bancario lavorativo) del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata (alla data di stipula pari a 2,106%). Il TAN così determinato alla data di stipula del contratto è risultato essere pari al 3,156% annuo, mentre il TAEG pari al 3.23% annuo. Al fine di tener conto dell'insieme degli oneri diretti ed impliciti il calcolo relativo alla rilevazione del T.E.G. è stato effettuato in conformità alle indicazioni del DM 8.7.1992, relativo al calcolo del TAEG, successivamente confermate dal Dlsvo 141/2010 che ha recepito la Direttiva 2008//47/CE. In applicazione di tali criteri, il tasso contrattualmente pattuito è stato confrontato con il tasso soglia usura alla data di sottoscrizione del mutuo (usura contrattuale) e con i tassi soglia usura determinati periodo per periodo (usura sopravvenuta).Rispetto al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE, il TAEG originario, inclusivo delle spese sopra indicate, è risultato inferiore al tasso soglia determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 per i mutui ipotecari a tasso variabile all'inizio del periodo di ammortamento (dati di riferimento il periodo 1.1.2005 al 31.03.2005) era pari a 5,79 % (TEGM rilevato 3,86, comprensivo di spese, maggiorato del 50%).

Il DM di riferimento, infatti, per il I trimestre 2005 è quello del 14 dicembre 2004, sulla base dei tassi rilevati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi per il trimestre I luglio 2005-30 settembre 2005.

Correttamente, il CTU ha rilevato che il finanziamento erogato risultava garantito da garanzia reale, quale l'ipoteca, che afferisce direttamente al bene ipotecato che viene vincolato al soddisfacimento del credito, il riferimento



deve essere quello dei mutui ipotecari e non può essere quello residuale rappresentato dalle “*altre forme di finanziamento alle imprese*”.

Deve poi essere condivisa l'impostazione ermeneutica secondo la quale occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito. Di conseguenza, con riferimento alla misura degli interessi corrispettivi, certamente non può ritenersi che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la sussistenza di usura *ab origine*, ove si considerino le condizioni originarie del contratto .

- **Contratto di mutuo fondiario n. [REDACTED] del 30.10.2013**

Secondo l'analisi condotta dalla consulente il TAN contrattualmente previsto è stato determinato prevedendo una quota fissa (spread) pari a 0,20416665% mensile (2,477% su base annua) ed una quota variabile costituita dal dal Euribor a 3 mesi per valuta primo giorno (bancario lavorativo) del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata (alla data di stipula pari a 0,228

Il TAN così determinato alla data di stipula del contratto è risultato essere pari al 2,706 % annuo, mentre il TAEG pari al 3.036% annuo.

Anche in tal caso al fine di tener conto dell'insieme degli oneri diretti ed impliciti il calcolo relativo alla rilevazione del T.E.G. è stato effettuato in conformità alle indicazioni del DM 8.7.1992, relativo al calcolo del TAEG, successivamente confermate dal Dlsvo 141/2010 che ha recepito la Direttiva 2008//47/CE. In applicazione di tali criteri, il tasso contrattualmente pattuito è stato confrontato con il tasso soglia usura alla data di sottoscrizione del mutuo (usura contrattuale) e con i tassi soglia usura determinati periodo per periodo (usura sopravvenuta). Rispetto al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE, il TAEG originario, inclusivo delle spese sopra indicate, è risultato inferiore al tasso soglia determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 per i mutui ipotecari a tasso variabile all'inizio del periodo di ammortamento (dati di riferimento il periodo 1.10.2013 al



31.10.2005) era pari a 8.85 % (TEGM rilevato 3,88, comprensivo di spese, con aumento di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali: tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuale).

Il DM di riferimento, infatti, per il I trimestre 2005 è quello del 28 settembre 2013, sulla base dei tassi rilevati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi per il trimestre I ottobre 2013-31 dicembre 2013.

Anche per tale mutuo, con riferimento alla misura degli interessi corrispettivi, deve essere escluso che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la sussistenza di usura *ab origine*, ove si considerino le condizioni originarie del contratto concluso

Da tali considerazioni che, anche in ragione delle modifiche introdotte, non può essere sostenuta la sussistenza di usura contrattuale in relazione al tasso corrispettivo concordato dalle parti.

Quanto agli sconfinamenti in corso di rapporto, come è noto, si tratta di ipotesi qualificabile come usura c.d. sopravvenuta.

A tal proposito, con la sentenza *19 ottobre 2017, n 24675*, le sezioni unite civili della Cassazione hanno tuttavia enunciato il principio di diritto secondo il quale *allorché "il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"..*

Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura oggettiva *ab origine*, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità l'usura sopravvenuta non è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi



se non in quelle ipotesi in cui lo sconfinamento possa essere riferibile a modifiche contrattuali (e non per effetto dell'automatico andamento dei tassi).

2. c) CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI MORATORI

Entrambi i contratti prevedevano (art 4) una specifica clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora.

Per il primo: *“ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico della parte mutuataria e a favore della banca, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica”* secondo un tasso di mora *“stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno) in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà per le operazione appartenenti alla categoria “mutui” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996 n.108 recante disposizioni in materia di usura.”*

Per il secondo contratto le parti hanno concordato che ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, *“produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico della parte mutuataria e a favore della banca, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica”* secondo un tasso di mora *“stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno) in misura pari al tasso soglia antiusura per le operazione appartenenti alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria”, rilevato trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996 n.108 recante disposizioni in materia di usura come modificato dall'articolo 8, comma 5, lettera d) del decreto legge 70/2011, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011 n.106”.*



Nel documento di sintesi veniva inoltre specificata la modalità di calcolo di tale tasso in 365/360.

A riguardo, va considerato che l'interpretazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, che è sottesa alla posizione difensiva della banca convenuta è in definitiva quella secondo la quale al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà esclusivamente del tasso di mora e che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che *“se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”* e che ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. *Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324*). Tale principio era già affermato dalla Cassazione con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (*Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari 8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016*), nonché, infine, nuovamente



ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del denaro, mentre la seconda costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382 c.c. (*Cass*, 17.10.2019, n 26286; *Cass*, 18.11.2010, n 23273; *Cass*, 21.6. 2001, n 8481 ; *in sede penale*, *Cass.* 5.2.2013, n 5683). Nondimeno, è stato ancora sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "*fuori mercato*". Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (*Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597*). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni



relative alla concreta applicazione nella pratica. Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti-usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso TEGM – come pure era stato ritenuto nelle sentenze di questo Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice-suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.

Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello



precedente, può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la Cassazione, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce (*Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass. 3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n 12965*). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso, solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti, *"..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato"* (*Cass., 18.9.2020, n 19597*).

- **Contratto di mutuo fondiario [redacted] del 10.03.2005**

Il tasso di mora richiamato dall'art 4 alla data di stipula del contratto risultava pari al 5,79% annuo. La verifica della presenza eventuale di usura cd sopravvenuta è stata operata tenendo in considerazione il tasso effettivamente applicato sulle rate che, secondo quanto riportato nell'estratto conto del 6/9/2017 redatto [redacted] sultano essere state pagate in ritardo (All.3)

Partendo dagli interessi di mora contabilizzati il consulente ha ricostruito il tasso di mora effettivamente applicato e lo ha confrontato con il TSU di periodo evidenziando il superamento in 3 periodi sui 6 per i quali si è verificato il ritardato pagamento e di conseguenza l'applicazione degli interessi di mora.



Sottoponendo a verifica il tasso effettivamente applicato sulle rate che, secondo quanto riportato nell'estratto conto del 6/9/2017 redatto [REDACTED] risultano essere state pagate in ritardo (All.3 della prima relazione)

Partendo dagli interessi di mora contabilizzati il consulente ha ricostruito il tasso di mora effettivamente applicato e lo ha confrontato con il TSU di periodo evidenziando il superamento in 3 periodi sui 6 per i quali si è verificato il ritardato pagamento e di conseguenza l'applicazione degli interessi di mora.

Tuttavia, sia per quanto concerne la determinazione originaria che quella ricostruita in base all'andamento del rapporto, la verifica deve essere effettuata nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario richiamando l'aumento del 2,10 %, con un tasso soglia parametrato e maggiorato rispetto al 5,79%, trattandosi di valori omogenei. In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora. Considerando quale parametro di confronto la soglia usura all'epoca di stipula con il TEG MEDIO in accordo con i criteri di controllo effettuati da Banca d'Italia sugli intermediari, la soglia usura per gli interessi moratori risulta pari a 8,94 % (TEG +maggiorazione 2,1, aumentata del 50%),

La verifica in linea con gli approdi interpretativi sopra richiamati è quella risultante dalla relazione integrativa depositata in data 9 novembre 2021, a seguito della richiesta da parte del G.I..

Su tale punto il CTU riporta le verifiche del tasso soglia moratorio determinato in rispetto al principio di simmetria (Cass, 19597/2020) richiamando in dettaglio le tabelle 1 e 2 allegate.

In particolare:



Tabella 1: verifica rispetto TSU Moratorio ex Sentenza Cassazione S.U. 19597/2020

TASSO MORA INIZIALE	5,71%
TASSO SOGLIA MORATORIO	8,94%
DEBORDO	NO

Il tasso di mora determinato nel 5,79% risulta quindi certamente inferiore, non solo in origine ma anche ricostruendo l'andamento del rapporto e gli interessi effettivamente applicati.

• Contratto di mutuo fondiario del 30.10.2013

Il tasso di mora richiamato dall'art 4 alla data di stipula del contratto risultava pari all'8,85% annuo. Anche in tal caso la verifica della presenza eventuale di usura cd sopravvenuta è stata operata tenendo in considerazione il tasso effettivamente applicato sulle rate che, secondo quanto riportato nell'estratto conto del 6/9/2017 redatto, risultano essere state pagate in ritardo (All.3) Partendo dagli interessi di mora contabilizzati il consulente ha ricostruito il tasso di mora effettivamente applicato e lo ha confrontato con il TSU di periodo evidenziando il superamento in numerosi periodi per i quali si è verificato il ritardato pagamento e di conseguenza l'applicazione degli interessi di mora.

In particolare, sulla scadenza 31/1/2014 le rate del contratto in oggetto risultano impagate e il prospetto riportato a pag 15 e ss della prima relazione sono riportati gli interessi di mora contabilizzati pro tempore dalla banca non incassati alla data di redazione della prima consulenza.

Tuttavia, sia per quanto concerne la determinazione originaria che quella ricostruita in base all'andamento del rapporto, anche in tale ipotesi la verifica deve essere effettuata nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario richiamando l'aumento del 2,10 %, con un tasso soglia parametrato e maggiorato rispetto al 7,58%, trattandosi di valori omogenei.



Anche in tal caso, la verifica in linea con gli approdi interpretativi sopra richiamati è quella risultante dalla relazione integrativa depositata in data 9 novembre 2021, e nello specifico:

Tabella 2: verifica rispetto TSU Moratorio ex Sentenza Cassazione S.U. 19597/2020

TASSO MORA INIZIALE	8,85%
TASSO SOGLIA MORATORIO	11,48%
DEBORDO	NO

In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora risulta certamente inferiore, non solo in origine ma anche ricostruendo l'andamento del rapporto e gli interessi effettivamente applicati.

Di conseguenza, la pattuizione del tasso di mora non è nulla ex art. 1815 c.c. e risultano dovuti gli interessi, senza che vi sia margine per la restituzione degli importi pretesi dalla parte attrice. Per quanto concerne la c.d. usura sopravvenuta, i tassi corrispettivi e moratori elaborati a partire dalle pattuizioni economiche previste in contratto sono stati confrontati con il TSU di periodo maggiorato del TSU di mora (cf sentenza Cassazione 26286 del 2019 e Cass., 19597/2020) escludendo il superamento del tasso soglia per quanto concerne sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.

Per entrambi i contratti, quindi, va esclusa la applicabilità dell'art 1815 , comma 2, c.c. nonché la rivisitazione degli interessi per sconfinamenti nel corso del rapporto non sussistendo alcuna violazione del canone di buona fede nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dai contratti, né nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.

3. ULTERIORI PROFILI DI NULLITA' DEL TASSO DI INTERESSI

3a. DETERMINABILITA' DELLE CONDIZIONI.



RIFERIMENTO AL TASSO EURIBOR

Con riferimento al tasso di interesse concordato, ulteriore questione posta a fondamento della domanda dell'attrice concerne il punto se il regolamento negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall'art 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e di eventuali incertezze nel meccanismo sotteso al piano di ammortamento, in ipotesi contenente un fenomeno di anatocismo occulto. In disparte la rilevanza delle incertezze originariamente prospettate con riferimento all'indice di riferimento, deve essere qui rilevato che le doglianze dell'attrice nel corso dell'istruttoria state focalizzate piuttosto sulla presunta applicazione di interessi di natura anatocistica per effetto della CAPITALIZZAZIONE piuttosto che sulla potenziale indeterminatezza del parametro assunto nel regolamento contrattuale.

In tale prospettiva, infatti, l'attrice ha ricondotto l'invalidità non solo alla mancata corretta determinazione del tasso nel contratto originario attraverso il riferimento all'Euribor, ma anche alla circostanza che, per effetto di quanto concretamente stabilito nei piani di ammortamento allegati, potrebbe riscontrarsi un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato.

Quanto al primo aspetto, vero è che nel periodo compreso tra il 29.9.2005 ed il 30.5.2008 la Commissione U.E. con la decisione del 4.12.2013 (*case n 39914*) ha irrogato sanzioni a carico di alcuni istituti di credito, avendo accertato che alcuni istituti di credito avevano e, con decisione del 7.12.2016, sono state irrogate ulteriori sanzioni. Tuttavia nessun rilievo è stato mosso alle banche italiane e, in particolare all'odierna convenuta.

La giurisprudenza di merito, in riferimento alle decisioni sopra richiamate, ha peraltro fissato alcuni punti ermeneutici da ritenersi oramai consolidati. In particolare, da un lato si è sostenuto che di per sé la clausola contrattuale che richiama l'Euribor non è in contrasto con l'art. 117 comma 6 del T.U.B.: il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al



tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”: il mutuatario è infatti, fin dall’inizio, esposto alle variazioni del tasso (sul punto *Tribunale di Torino, sentenza 456/2021 del 1 febbraio 2021*). Dall’altro si è precisato che ancora, alcune cautele presidiano l’EURIBOR contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario, in quanto la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo).

Se, nonostante tali cautele, la manipolazione del tasso è possibile attraverso una intesa illecita di cartello in violazione dell’art. 101 del trattato UE, nondimeno ciò rileva concretamente a condizione che: 1) sia provata l’intesa manipolativa; 2) dell’intesa sia parte la banca in questione e nulla di tutto ciò è stato allegato né tantomeno provato nell’odierno giudizio (*Trib Torino 3225/2020, Trib. Milano, 9708/2017*).

3b. DETERMINABILITA’ DELLE CONDIZIONI.

CONTENUTO MINIMO DETERMINATO

Anche il secondo aspetto ha rappresentato oggetto di verifiche più analitiche nella relazione, nei termini che di seguito si riportano. (pag 16 e ss relazione).

“...L’analisi dei piani di ammortamento finalizzate all’individuazione di eventuali voci di costo e spese non pattuite ha fatto emergere le seguenti problematiche.

A. Mancata definizione, per entrambi i contratti di mutuo oggetto della presente CTU, del regime di capitalizzazione concretamente applicato nel metodo di ammortamento “alla francese”: non è presente nel contratto di mutuo o negli allegati “economici” (capitolato e documento di sintesi per il contratto [redacted] [redacted] alcun riferimento al regime di capitalizzazione applicato (semplice o composto).

B. Definizione, per il contratto di mutuo [redacted], di un parametro tasso con base 365 e divisore 360 (ACT/360) ed applicazione in concreto nella determinazione della rata costante esplicitata in contratto all’Art. 3 (pari ad € 622,61) di un parametro tasso con base 360 e divisore 360. Se la problematica di cui al punto A riguarda valutazioni giuridiche (e produce conseguenze



economiche che andremo ad evidenziare nella successiva Tabella nr.5), la problematica di cui al punto B determina in concreto

i. Applicazione di una rata diversa da quella che si sarebbe ottenuta in osservazione delle pattuizioni contrattuali, pari ad € 625,74

ii. Il calcolo di una penale di estinzione anticipata (contrattualmente prevista nell'1% del debito residuo in linea capitale, art. 5 del contratto di mutuo) inferiore rispetto a quella effettivamente applicata iii. Un diverso conteggio ad estinzione a carico di parte attrice (pari a € 13.968,69) (8) rispetto a quello effettivamente addebitato (pari ad € 14.254,21)..."

Il CTU ha quindi elaborato i piani di ammortamento rilevando che quelli applicati in concreto dalla Banca, ricostruito deduttivamente sulla base delle rate effettivamente pagate da parte attrice e dell'Euribor di periodo rilevato in concreto alle scadenze pattuite, ed in applicazione dei parametri contrattuali, porta ai seguenti risultati:

- Rata addebitata pari ad € 622,61
- Interessi (presumibilmente) applicati sulla base dell'Euribor 1 mese rilevato il primo giorno lavorativo del mese antecedente la decorrenza della rata, base 365 divisore 360

Nella tabella 4 il CTU sviluppa il piano di ammortamento per come descritto e conduce ad un conteggio ad estinzione redatto secondo i criteri descritti in nota 8, pari ad € 14.316,65 diverso da quanto effettivamente addebitato a parte attrice alla data del 25.11.2013.

Le considerazioni sopra esposte portano ad evidenti dubbi sulla reale determinatezza contrattuale del tasso, valutato il contenuto concreto del regolamento contrattuale, la specifica approvazione della clausola di variabilità del tasso, nonché la potenziale variazione del piano di ammortamento come sviluppato alla data di conclusione del contratto (solo per la quota capitale e non anche per gli interessi, con rata quindi non necessariamente costante), e la dettagliata indicazione dei costi e gli oneri a carico, si avrà che il cliente in tal modo non è stato correttamente reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento.



Invero, il paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della Banca d'Italia, prescrive che l'ISC deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto, avente pertanto natura di "*contenuto minimo determinato*", avendo la finalità di informare il cliente in ordine al costo complessivo dell'operazione. Qualora l'ISC indicato risulti scorretto, va rilevata la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del TUB. In tal caso si deve computare il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto. Nel caso di specie, il tasso di interesse corrispettivo è stato previsto in misura variabile e, tuttavia, la questione sollevata attiene al meccanismo concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, nella prospettiva attorea, essendo a scadenza semestrale sarebbe stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto e che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo. Come tale, potrebbe porsi in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle stesse condizioni contrattuali, che prevedano una indicazione di ISC o TAEG riferibile a capitalizzazione semplice. Dato di partenza è costituito dalla considerazione che la mancata indicazione in contratto del TAEG, secondo l'indirizzo maggioritario non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In tale prospettiva, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG – di per sé -non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (si veda, da ultimo, *Trib. Roma 121/2018*). Se anche la indicazione del TAEG , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (*Cass. 26/06/2019*



n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), solo la presenza di un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte, consente comunque di ricostruire a ritroso il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. In coerenza con tale impostazione, la S.C. (da ultimo Cass., sez. civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i “*contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato “*per relationem*”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110).

Il tasso corrispettivo applicabile, alla data del contratto, dovrà ritenersi sufficientemente determinato qualora il mutuatario, nel corso del rapporto, mantenga la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte. Invero nel caso in esame, come si è già rilevato, entrambi i contratti individuano parte del tasso di interesse, ossia la sua componente variabile (Euribor), e la sua componente fissa il cosiddetto *spread*, valore che sommato all'Euribor di periodo avrebbe determinato appunto la misura del tasso contrattuale.

In tale tipo di determinazione, il tasso di interessi finisce correlato ad meccanismo di variabilità - in quanto unitamente ad una quota fissa le parti hanno concordato una componente variabile suscettibile di modificare con



cadenza costante il piano di ammortamento originario- il regime da applicare costituisce un elemento rilevante ai fini della determinabilità dell'effettivo costo del finanziamento e decisivo ai fini delle disposizioni finalizzate a tutelare la trasparenza.

Ebbene, per entrambi i contratti, il regolamento contrattuale non risponde ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall'art. 123 TUB ai fini della determinatezza delle condizioni complessivamente valutate non essendo stato puntualizzato il regime finanziario applicabile.

È noto, infatti, che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla "*francese*", come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. "*all'italiana*"): il regime finanziario della "capitalizzazione semplice" e quello della "capitalizzazione composta". Il primo è quello previsto dal nostro ordinamento (cfr. Art 821 c.c.) come la condizione normale, nel quale la maturazione degli interessi avviene ad un ritmo lineare e "proporzionale al tempo", il secondo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo "esponenziale", e quindi più oneroso. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta.

Di conseguenza, in assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento *Euribor*. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità



della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale.

In presenza di incertezze sul regime applicabile, secondo quanto evidenziato dal consulente, il tasso corrispettivo alla data del contratto, non può ritenersi sufficientemente determinato in quanto il mutuatario, nel corso del rapporto, non aveva la possibilità di verificare la rispondenza dei piani di ammortamento applicati, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte. Quindi, se la indicazione del TAEG, di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (*Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907*), è solo la presenza di un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte, non suscettibile di modificazioni ovvero, desumibile anche attraverso un preciso regime finanziario, avrebbe consentito in astratto di ricostruire a ritroso il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo avesse formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. In linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (*ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019*), solo la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione.

Ad avviso del giudicante, infatti, la ricostruzione dell'intero impianto normativo, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un



equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi. La irrogazione della sanzione sostitutiva deve essere riservata non solo alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907) ma anche in quelle in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364).

Come ripetutamente precisato con specifico riferimento ai contratti di mutuo (Cass., 4.1.2022, n 96; Cass., 26/06/2019 n. 17110), nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "*per relationem*", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dall'intermediario. Infatti, non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione *per relationem* alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla *ratio* della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative. La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "*il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione



dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo.

In base alle considerazioni sopra svolte, nel caso in esame tale profilo non può essere superato in virtù delle osservazioni svolte dal consulente di parte convenuta. La mera potenzialità di applicazione del regime di capitalizzazione composta, in presenza di piani di ammortamento suscettibili di modificazione, comporta l'incertezza sui costi ed implica una originaria indeterminatezza della clausola negoziale determinativa del tasso di interessi che ne comporta la invalidità, al di là dell'effetto anatocistico concretamente applicato dalla banca nella riscossione delle rate. Trattandosi di un indice suscettibile di variabilità, neanche possono essere condivise le considerazioni svolte per qualificare determinabile il tasso, desumendolo dall'ammontare della rata costante in rapporto alla durata del mutuo ed al numero, attesa la impossibilità oggettiva di desumere da tale importo la componente variabile imputata al pagamento degli interesse. Su tale punto, invero, si condividono le indicazioni del CTU laddove sottolinea che la mancata previsione in contratto del regime di capitalizzazione adottato non consente di definire la modalità di determinazione della rata e quindi il criterio di imputazione a capitale e interessi, contravvenendo i principi normativi, precisando che se il contratto non riporta il regime finanziario impiegato e il criterio di imputazione degli interessi, l'obbligazione principale, nell'espressione del valore medio di periodo, che risolve univocamente la discrasia fra l'importo dell'obbligazione accessoria e il prezzo ex art. 1284 c.c., riportati in contratto, rimane celata nei criteri di imputazione desumibili esclusivamente, solo in via induttiva, dai valori numerici riportati nei piani di ammortamento suscettibili di variazione. Ciò comporta l'accoglimento della domanda di nullità di entrambi i contratti relativamente alle clausole di determinazione del tasso di interessi, con la conseguente ricostruzione degli importi dovuti in base al tasso sostitutivo di legge. Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per



effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella già menzionata norma.

4. RICOSTRUZIONE CONTABILE

Fissati i superiori principi generali, ai fini della concreta verifica occorre fare necessario riferimento alle risultanze della relazione depositata il 9 novembre 2021 dal CTU, [REDACTED] esente da vizi logici ed adeguatamente motivata.

Riscontrato tale profilo di indeterminatezza che si ripercuote sulla validità del contratto e delle singole clausole, deve essere in definitiva accolta la richiesta di rideterminazione degli importi ancora dovuti, domanda pure avanzata nel corso del giudizio.

Rileva, in effetti, la mancata specificazione del regime finanziario applicato nel regolamento contrattuale, dovendosi concludere per la presenza di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato e che, di fatto, la parte mutuataria non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento *Euribor* cui consegue l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, 7° comma in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione di CTU sopra richiamata, la riformulazione del piano di ammortamento in conformità a tali criteri (allegati 2 per il mutuo [REDACTED] 4 per il mutuo [REDACTED] prima relazione) ha portato a tenere in considerazione il computo delle somme dovute rispetto a quelle effettivamente pagate e dovute, nei termini riportati nella relazione integrativa.

Mutuo [REDACTED]



Il corretto ricalcolo deve essere effettuato applicando come tasso sostitutivo il minor tasso bot emesso nell'anno anteriore alla data di sottoscrizione del mutuo, in regime di capitalizzazione composta.

Dai calcoli effettuati dal consulente (allegati 2 e 3 relazione integrativa) emerge:

I. Una rata media di € 589,08 rispetto ai € 622,61 applicati in concreto.

II . Un diverso conteggio ad estinzione a carico di parte attrice (pari a € 12.386,40)¹ rispetto a quello effettivamente addebitato (pari ad € 14.254,21) Conclude pertanto il consulente che, alla data di estinzione anticipata del 25/11/2013, parte attrice ha sostenuto oneri non dovuti per € 5.275,37..

Mutuo [REDACTED]

Anche per tale contratto, il ricalcolo corretto richiede di applicare come tasso sostitutivo il minor tasso bot emesso nell'anno anteriore alla data di sottoscrizione del mutuo, in regime di capitalizzazione composta.

Dai calcoli espressi nel corso delle analisi emerge che alla data del 29/11/2017 (allegato 4):

Debito Residuo Ricalcolato	-€ 23.433,96
Totale Rate ricalcolate e oneri collegati ²	-€ 15.733,83
Pagamenti effettuati	€ 366,19
Saldo dare - avere ricostruito	-€ 38.801,60

In tal caso il CTU evidenzia pertanto un minor debito della parte attrice per € 4.447,76 rispetto al conteggio effettuato in data 29/11/2017 [REDACTED] (esposizione debitoria complessiva di € 43.249,36 come da allegato 4).

Tabella 3: ricostruzione saldo dare avere alla data del 29/11/2017

	Conteggi [REDACTED]	Ricalcolo al tasso BOT cap. semplice	Ricalcolo al tasso BOT cap. composta
Mutuo [REDACTED]	€ 0,00	€ 5.241,15	€ 5.275,37
Mutuo [REDACTED]	-€ 43.249,36	-€ 38.766,88	-€ 38.801,60
Saldo dare avere aggregato	-€ 43.249,36	-€ 33.525,72	-€ 33.526,23

Sulla base delle argomentazioni svolte, in definitiva, l'accoglimento della domanda della invalidità delle clausole dei due contratti di mutuo, dovendosi applicare il regime di capitalizzazione semplice, conduce all'accertamento del credito della banca convenuta in € 33.525,72 al 29 novembre 2017, in luogo degli importi pretesi.



Per tale importo, deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca e richiamata dalla società cessionaria intervenuta nel corso del giudizio e su tale importo, dalla data della domanda, sono dovuti gli interessi nella misura di legge. Infine, quanto alle spese processuali, la reciproca soccombenza in ordine alle domande proposte, unitamente ai contrasti interpretativi sussistenti nella giurisprudenza nella materia trattata (*Cass., n. 24257 del 4.10.2018*) giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali, comprese quelle già liquidate per CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da [redacted] con atto di citazione notificato in data 8-11 maggio.2017, nei confronti di [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., nonché da quest'ultima proposta in via riconvenzionale, con intervento in causa [redacted] con comparsa depositata in data 05.11.2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) dichiara

la nullità parziale dei contratti di mutuo ipotecario conclusi in data 10 marzo 2005 [redacted] in data 30 ottobre 2013 [redacted] relativamente alle clausole di determinazione degli interessi;

b) determina

il credito della banca mutuante, per effetto delle nullità di cui al capo a) in € 33.525,72 al 29 novembre 2017, in luogo degli importi pretesi, secondo quanto specificato in parte motiva, condannando l'attrice alla relativa corresponsione a favore della società titolare del credito, con interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;

c) dichiara

integralmente compensate le spese processuali tra le parti, comprese quelle di CTU liquidate con distinti provvedimenti.

Così deciso in data I giugno 2023, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore
Dott Michele Sirgiovanni



